

ISTITUTO COMPRENSIVO NURRI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO **Allegato A** **SEZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

I contenuti della presente sezione si applicano agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado.

PREMESSA

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275(entrato in vigore il 1° settembre 2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e funzionale al Piano dell’offerta Formativa adottato dall’Istituto.

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.
2. La sanzione disciplinare si configura come “estrema ratio” all’interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall’organo che procede alla deliberazione della sanzione.

TITOLO I

DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

CAPO I

DIRITTI DELLO STUDENTE

Art. 1

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l'azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

Art. 2

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l'orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

Art. 3

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 4

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 5

Lo studente ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.

Art. 6

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 7

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola e di chiunque agisca nell'ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che:

- a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà degli studenti;
- b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero;
- c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.

Art. 8

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono

tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.

Art. 9

Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.

Art. 10

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.

È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l'ingresso alla medesima.

Art. 11

Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali dell'istituto e negli spazi circostanti, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane.

Art. 12

Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.

CAPO II

COMPORAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

ART. 13

Mancanze disciplinari e sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mancanza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – comma 5 D.P.R. n. 235 del 2007).
3. Classificazione delle sanzioni:

a) Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica:

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Assenza ingiustificata non firmata dai genitori.	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente della prima ora utile	Richiamo scritto sul registro elettronico. se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	2. Assenze di più giorni non giustificate dai genitori	Richiamo scritto sul registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori.	Coordinatore di classe	Richiamo scritto sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	3. Assenza collettiva	Richiamo scritto sul	Coordinatore di classe	Richiamo scritto sul

	non giustificata	registro elettronico.		registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	4. Ritardi della prima ora non giustificati	Richiamo scritto sul registro di elettronico	Coordinatore di classe	Richiamo scritto sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	5. Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora	Annotazione sul registro di elettronico.	Docente coordinatore delle attività di classe.	Annotazione sul registro di elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	6. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Richiamo scritto sul registro di elettronico.	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo scritto sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori..
	7. Ritardo nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia.	Richiamo scritto sul registro di elettronico	Docente coordinatore delle attività di classe.	Richiamo scritto sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
MANCANZA DI RISPETTO VERSO GLI ALTRI	1. Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza	Richiamo scritto sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori..
	2. Disturbare ripetutamente o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	3. Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi ed uso di termini volgari)	Richiamo verbale e Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro elettronico. L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	4. Atteggiamenti poco rispettosi ma non offensivi nei confronti dei compagni, dei docenti del personale ATA	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori
	5. Reiterazione di comportamenti scorretti che si	Dopo 3 richiami nota disciplinare sul registro di classe. Convocazione	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta

ripetono dopo sanzioni già applicate.	dei genitori tramite comunicazione scritta.		colloquio);
5. Consumare cibi o bevande al di fuori dell'intervallo	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo verbale in classe. Se la mancanza persiste, richiamo scritto sul registro elettronico
6. Sostare nei bagni oltre il tempo necessario	Ammonizione verbale e annotazione scritta sul registro elettronico.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
7. Spostarsi o sostare senza motivo e senza autorizzazione in aule o spazi dell'edificio scolastico.	Richiamo scritto sul registro di elettronico	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo scritto sul registro elettronico.
8. Abbigliamento non adeguato.	Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente coordinatore delle attività di classe.	Annotazione sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
9. Disturbo delle attività nelle altre classi.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro di elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.
10. Uso delle apparecchiature informatiche per motivi personali.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo verbale in classe.
11. Copiare o scaricare file protetti.	Richiamo sul registro elettronico	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo sul registro elettronico
12. Utilizzo di file/programmi/ non autorizzati	Richiamo sul registro elettronico	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo sul registro elettronico
13. Lancio di oggetti non contundenti	Richiamo sul registro elettronico	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo sul registro elettronico
14. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali scolastici.	Nota disciplinare sul registro di elettronico..	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. Se gli arredi e le pareti vengono sporcate, l' alunno o gli alunni

			devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti vengono danneggiate, l' alunno o gli alunni devono risarcire i danni.
15. Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia tramite lettera.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. Risarcimento del danno, restituzione del malto e ammonimento scritto.
16. Uso del cellulare nei locali scolastici.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione e dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro del cellulare, spento dall'alunno, che dovrà essere depositato; dovrà essere restituito all'alunno al termine delle lezioni.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro elettronico. In caso di recidiva, convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
17. Uso di smartphone allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali sui social network.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione e dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro dello smartphone dopo aver provveduto a distruggere le riprese e restituito all'alunno la SIM CARD. Quest'ultimo dovrà essere depositato in presidenza e restituito al genitore dal Dirigente Scolastico.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare e severa ammonizione sul registro di elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
18. Falsificazione o distruzione di atti e documenti personali anche tramite dispositivi informatici.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare e severa ammonizione sul registro di elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
19. Sottrazione momentanea di oggetti ai compagni e alla Istituzione	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.

	scolastica			Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	20. Infrazione al divieto di fumo	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta e sanzione pecuniaria.	Docente che rileva la mancanza. Docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento dell'infrazione.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Sanzione pecuniaria inflitta dal docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento dell'infrazione.
	21. Comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Convocazione Straordinaria del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico, per un eventuale allontanamento dalla classe (vedi articolo successivo)	Docente che rileva la mancanza. Convocazione Straordinaria del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico, per un eventuale allontanamento dalla classe (vedi articolo successivo)

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, ossia:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
1. Disturbare o rendersi protagonisti in modo grave, e/o continuo di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
2. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato.	Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe.	Come da art. 19
3. Danneggiamenti volontari gravi di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica in modo e/o continuo.	Risarcimento del danno, restituzione del malto. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
4. Uso continuo del cellulare nei locali scolastici.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
5. Uso di smartphone o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
6. Uscita dalla scuola senza permesso	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
7. Falsificazioni sul libretto delle giustificazioni	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19

8. Lancio di oggetti contundenti.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
9. Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei confronti di altre persone.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
10. Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
12. Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti).	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
13. Furto	Convocazione dei genitori e sospensione di 10 giorni o sanzioni alternative pari a 10 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
14. Episodi gravi e/o continui di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
15. Portare a scuola e fare uso grave e/o continuo di oggetti potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
16. Offese gravi o atteggiamenti aggressivi nei confronti di compagni, personale docente e non docente in modo e/o continuo.	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe.	Come da art. 19
17. Comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe.	Come da art. 19

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta II	Procedimento
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

		provvedimento disciplinare	
1. Atteggiamenti di prevaricazione, bullismo offese ed ingiurie gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie) con grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
2. Aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
3. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19
4. Induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.

Reati	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
1 Reiterate aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti.	Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	Come da art. 19
2. Atti deferibili all'Autorità giudiziaria.	Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	Come da art. 19
3 Falsificazione o distruzione di	Sospensione dello studente fino	Consiglio	Come da art. 19

atti e documenti (se ravvisano gli estremi del reato).	al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	
--	---	--	--

Art. 14

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica

Personale docente

Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Consiglio di Classe

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.

Consiglio d'Istituto

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.

Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe.

Si precisa il **dovere di astensione** da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.

Art. 15

Durante l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, dei percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 16

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame da un candidato interno o da un privatista sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 17

Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell'ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui:

1. l'alunno abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell'adempiere obblighi formali, etc.);
2. ci sia l'ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell'allievo;

3. l'alunno non sia recidivo rispetto alla mancanza disciplinare in questione;
4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo;

si configura l'ipotesi che alunno ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con:

- ⤴ attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato;
- ⤴ attività in favore della comunità scolastica.

Art. 18

Attività alternative alle sanzioni, segue l'elenco:

1. Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
2. Riordino/pulizia giardino sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
3. Riordino/manutenzione attrezzature scolastiche Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;

Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto, tenendo conto della possibilità offerta allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

CAPO I

APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 19

Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica

La procedura ha inizio con chiara e circostanziata contestazione dell'addebito, in forma scritta, da recapitare al genitore mediante lettera. La contestazione scritta degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l'avvertenza, ai sensi della L. 241/90, di invio di procedura per l'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché l'invito al genitore ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, sentite le ragioni del genitore, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata. Il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, entro i successivi cinque giorni, tramite nota scritta, con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l'indicazione, in caso di irrogazione della sanzione, dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola.

In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari¹ esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori.

Art. 20

Sentite le ragioni esposte dello studente ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte chiuse.

¹ Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2.

La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata.

La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica.

Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l'organo e i tempi a cui ricorrere.

Art. 21

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell'intervento disciplinare, fermo restando l'applicazione della sanzione indicata all'Art. 13 del presente regolamento.

CAPO II

IMPUGNAZIONI

ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' – COMPITI - PROCEDURE

Art. 22

È costituito presso l'Istituto Comprensivo di Mandas (CA), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

E' istituito l'Organo Interno di Garanzia, composto da: dal D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti (oltre ai rispettivi supplenti), due genitori (oltre ai rispettivi supplenti) eletti dal Consiglio di Istituto tra le sue componenti, cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi. L'Organo di Garanzia è competente a decidere, su richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

^ *L'organo di garanzia resta in carica tre anni in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;*

^ ***Il numero dei componenti dell'Organo di Garanzia non può essere inferiore a cinque.***

^ *Procedura:*

La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

^ *Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la raccomandata A/R e, ove possibile, la posta elettronica certificata.*

^ *Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno **3 componenti**. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.*

^ *Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. **Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.***

^ *I genitori e componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.*

^ *Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.*

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

- ▲ Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predisponde e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;*
- ▲ Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti. .*
- ▲ L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.*
- ▲ Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.*
- ▲ La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.*

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;

- ▲ Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.*

Art. 22

RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell'art.13 è ammesso ricorso, da parte dello studente o del genitore o dall'esercente la potestà, all'Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento che dovrà esprimersi entro 10 giorni.

Il suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque interessati al provvedimento.

Art. 23

RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell'Istruzione (prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all'art. 5 comma 4 dello stesso Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il ricorso da parte dello studente, del genitore o dell'esercente la patria potestà è ammesso presso il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva – sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dallo stesso Dirigente.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico.